

Proc. [REDACTED] /'09 R.Es.

REP. [REDACTED]

TRIBUNALE DI CHIETI
Rito civile collegiale

Il Tribunale

composto da:


- dott. Geremia SPINIELLO -Presidente-
- dott. Nicola VALLETTA -Giudice relatore-
- dott. Adolfo CECCARINI -Giudice-

letti gli atti e a scioglimento della riserva resa all'udienza del 12/5/'09 osserva quanto segue.

[REDACTED] e [REDACTED] hanno formulato -con rituale ricorso depositato il 27/4/'09- reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del 7/4/'09 con la quale il Giudice monocratico - nell'ambito del proc. [REDACTED] 08- ha autorizzato il sequestro conservativo di beni e somme di essi reclamanti fino ad € 1.000.000,00.

[REDACTED] aveva infatti convenuto in giudizio gli attuali ricorrenti chiedendone condanna al risarcimento del danno a lui derivato da sinistro verificatosi il 19/10/'06 e che gli aveva cagionato amputazione della mano destra, in quanto l'arto era rimasto schiacciato tra i cingoli di macchina escavatrice in proprietà di [REDACTED] ed al momento manovrata da [REDACTED]

Si erano costituiti in giudizio gli odierni reclamanti ed avevano dedotto esclusiva valenza causale nella condotta colposa del [REDACTED] il quale - da nessuno autorizzato e non visto dall'operatore che trovavasi nella parte opposta del mezzo- aveva infilato la mano tra la ruota motrice e la catena per adiuvarlo in operazioni di pulizia del macchinario.



Il mezzo peraltro era fornito del dispositivo di sicurezza che impediva all'operatore di scendere senza disattivazione dei comandi; nel caso di specie, il [REDACTED] aveva azionato il macchinari stando nella posizione di guida e aveva sentito un urlo, subito quindi arrestando il mezzo.

Il Giudice monocratico –stante domanda per tutela cautelare in corso di causa- ha ritenuto che l'attività di scavo "de quo" ben concreti ipotesi di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., con conseguente onere di prova per l'autore del fatto circa l'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il Giudice ha rilevato sussistenza di prescrizione normativa (art. 375 D.P.R. 547/55) che impone operazioni di riparazione e manutenzione in condizione di fermo dei macchinari ovvero (ove non possibile detta condizione) previo adozione di misure e cautele supplementari.

Correttamente il decidente –stante domanda risarcitoria resa (anche) per ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2050 cod. civ.- ha rilevato (ai fini della prova della avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno) al contrario la prova della omessa adozione di misure e cautele supplementari e comunque la realizzazione della condotta manutentiva in condizione non conforme ai canoni di massima sicurezza.

Ciò senza che rilevi la condizione di collaboratore o di dipendente in fatto del danneggiato, che ovviamente darebbe vita ad altra ipotesi (pur dedotta peraltro in alternativa dall'attore) di responsabilità (contrattuale) e con applicazione diretta dell'art. 375 DPR cit., viceversa mentovato nella decisione cautelare solo per colorare gli obblighi ex art. 2050 cod. civ.

Sussiste peraltro –oltre che il "fumus boni iuris" per quanto appena detto, pur il "periculum in mora" atteso che proprio la natura imprenditoriale dell'attività degli odierni reclamanti rende come noto sempre instabile il rapporto con il mondo bancario, soprattutto nella presente situazione congiunturale.

E non senza rilevare che il terzo chiamato (ente assicurativo) ha eccetto inoperatività della copertura assicurativa per caso di specie.

Ed infine rammentando che con idonea cauzione è possibile per il debitore conseguire la liberazione dal sequestro.

Vanno quindi respinte le argomentazioni rese dalla parte reclamante, incentrate sulla insussistenza sia del "fumus boni iuris" (per inesistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti; ma si è detto che parte attorea ha azionato anche responsabilità aquiliana e su di essa ha reso il giudice monocratico le proprie valutazioni per la tutela cautelare) sia delle esigenze cautelari (la parte ha reso valutazione stragiudiziale poco verosimile, con valore di € 780.000,00 per due fabbricati di totali vani 9; oltre a valore di impianto fotovoltaico per € 380.000,00 con pannelli non ancora installati!) e il provvedimento cautelare va confermato.

Il reclamo va perciò respinto e parte ricorrente va condannata alle spese della presente fase processuale.

P. Q. M.

il Tribunale di Chieti –in composizione collegiale- decidendo, nel contraddittorio delle parti, sul reclamo iscritto al n° [REDACTED]'09 R.G.A.C.C. così decide:

- rigetta il ricorso per reclamo e conferma il provvedimento impugnato;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase sostenute da controparte, liquidate in € 550,00 per diritti ed € 750,00 per onorari; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.

Procedimento definito.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del 12/5/09.

Il Giudice estensore
(dott. Nicola Valletta)

Il Presidente
(dott. Geremia Spiniello)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI



Chieti, il **16 GIU. 2009**
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B7
D'Iniziativa Giudiziale